

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo
svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nel-
l'anno 2008 (2009)**

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

MANZIONE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari» la parola: «inviano» è sostituita dalle seguenti: «consegnano a mano ovvero inviano, con posta raccomandata o con altro mezzo che consenta l'identificazione del ricevente,»;

al medesimo comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «, il testo della presente legge».

1.2

MANZIONE

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo e dall'articolo 20 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. Si

applicano altresì le previsioni di cui all'articolo 22 comma 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché quelle contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

5-bis. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione, separatamente per l'elezione del Senato della Repubblica e per quella della Camera dei deputati:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede bianche e quelle corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

5-ter. I plichi di cui al comma 5-bis recano l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

5-quater. I plichi di cui alle lettere a) e b) del comma 5-bis sono allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale redatto ai sensi dell'articolo 75 primo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che è destinato all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. A tal fine il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, provvedono immediatamente a recare alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma tali plichi e documenti, il plico chiuso e sigillato contenente l'esemplare del verbale con le schede, nonché la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico. Il Cancelliere, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Cancelleria della Corte d'appello di Roma e la propria firma e redige verbale della consegna.

5-quinquies. Il plico di cui alla lettera c) del comma 5-bis è portato, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, alla Cancelleria del Tribunale ordinario di Roma e quivi conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri. Il Cancelliere, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del Tribunale ordinario di Roma e la propria firma e redige verbale della consegna.

5-sexies. L'altro esemplare del verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune di Roma, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Si applica l'articolo 75 primo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in ordine alla compilazione dell'estratto del verbale, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che viene rimesso alla Prefettura di Roma immediatamente prima dello scioglimento dell'adunanza.

5-septies. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi da 5-bis a 5-sexies sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nei commi da 5-bis a 5-sexies, il Presidente della Corte di appello di Roma può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

5-octies. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina secondo un modello unico le caratteristiche dei verbali degli Uffici elettorali di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche del verbale dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero».

1.3

MANZIONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio valida insieme a due scrutatori la busta contenente le schede senza aprirla e la ripone nell'apposito plico. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna".

b) dopo il comma 12 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

"12-bis. Ad eccezione del caso di cui all'articolo 20, commi 2 e 5, il plico sigillato recante le buste contenenti le schede di cui al comma 12, il plico contenente l'elenco degli elettori ed il plico contenente i tagliandi dei certificati elettorali sono rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune di Roma al tribunale di Roma, che ne rilascia ricevuta. Si applicano le disposizioni sulle modalità di firma delle liste, di composizione dei plichi e di verbalizzazione previste dall'articolo 67, primo comma, n. 2) ed ultimo comma del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"».

Art. 2.

2.1

MANZIONE

Al comma 1, lettera c), alla parola: «professori» premettere le seguenti: «cittadini italiani dipendenti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o dalle relative agenzie, nonché i».

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all'estero da almeno tre mesi» con le seguenti: «unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti:

a) nel caso dei cittadini italiani dipendenti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o dalle relative agenzie, il loro rapporto di lavoro al servizio dell'organizzazione internazionale;

b) nel caso dei professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all'estero da almeno tre mesi».

Art. 5.

5.1

MANZIONE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per le elezioni che hanno luogo ai sensi dei commi 2 e 4 non si applica l'obbligo di sottoscrizione delle candidature di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e di cui all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122».